Guardia di Finanza
REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO VENETO
Ufficio Logistico – Sezione Commissariato e Armamenti – Drappello Commissariato
Campo San Polo nr. 2128/a – Venezia – Tel. 041/7712348 – Pec VE0520000p@Pec.gdf.it

CAPITOLATO TECNICO PER LO SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO A FAVORE DEL PERSONALE IN FORZA AL COMANDO REGIONALE VENETO DELLA GUARDIA DI FINANZA.

Articolo 1: Oggetto.

Questo Ente amministrativo intende avviare una idonea procedura comparativa, mediante esperimento di gara per l'affidamento, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, dell'incarico a professionista iscritto all'Albo dell'Ordine degli Psicologi, del servizio psicologico mediante l'attivazione di uno sportello di ascolto. L'incarico comporta lo svolgimento dei compiti, mansioni ed attività specificate nel successivo articolo 5.

Articolo 2: Durata della convenzione.

Il contratto avrà **decorrenza dalla sua stipula al 31/12/2027** e potrà essere prorogato, su richiesta dell'Amministrazione, per il tempo strettamente necessario per l'esperimento di una nuova gara ai fini dell'individuazione del nuovo contraente.

Articolo 3: Luoghi di esecuzione delle prestazioni.

L'Affidatario del servizio dovrà prestare la propria prestazione presso lo sportello d'ascolto, sito in Mestre, via Piave n. 32.

Articolo 4: importo della prestazione.

L'onere massimo complessivo presunto dell'appalto per il periodo di cui al precedente art. 2 è di **€ 49.920,00,** pari ad un importo presunto annuale di **€ 16.640,00**. Il costo orario posto a base d'asta è di **€ 40,00,** al lordo della ritenuta d'acconto e in esenzione di I.V.A., per 8 ore settimanali, festivi esclusi.
Nulla si avrà a pretendere in caso di impiego inferiore alle 8 ore settimanali.
In ogni caso saranno liquidate le ore effettivamente prestate nel mese che dovranno essere verificate e accertate dal Capo Sezione Supporto del Comando Interregionale dell'Italia Nord-Orientale di Venezia.
Le prestazioni saranno liquidate a fronte di emissione di regolare fattura elettronica.

Articolo 5: Compiti e mansioni dello Psicologo.

L'Affidatario dovrà possedere i seguenti requisiti:

a) prestare il proprio servizio di massima per 8 ore settimanali, da concordare con il Capo Sezione Supporto del Comando Interregionale dell'Italia Nord-Orientale di Venezia;
b) essere iscritto all'Albo dell'Ordine degli Psicologi con annotazione della relativa specializzazione;
c) possedere il diploma di laurea in Psicologia e il diploma di specializzazione in

Psicoterapia;

d) avere esperienza nella gestione di sportelli di ascolto e sostegno psicologico rivolti ad un'utenza adulta;
e) non essere in quiescenza;
f) non avere in corso o avere avuto contestazioni, procedimenti, pendenze e/o carichi penali, anche sospesi, oppure avere ricorsi amministrativi, tributari e/o contabili contro questa Amministrazione e/o contro altre Amministrazioni pubbliche;
g) essere in regola con gli adempimenti fiscali, previdenziali, assistenziali e contributivi previsti dalle vigenti normative generali e specifiche del settore medico;
h) attenersi scrupolosamente ai requisiti di riserbo, riservatezza ed onorabilità connessi con il particolare incarico;
i) non svolgere – in senso assoluto – attività che possano essere incompatibili con quelle previste dal servizio da affidare;
j) attenersi all'osservanza del Codice deontologico degli Psicologi Italiani;
l) acquisire in forma scritta il consenso informato dell'interessato alla consulenza psicologica e al trattamento dei dati personali, ai sensi del nuovo regolamento sulla privacy 2018 (Regolamento UE 2016/679) e registrarne l'accesso secondo appositi modelli predisposti dalla Direzione di Sanità del Comando Generale di Roma e custoditi adeguatamente a cura del professionista;
k) rispettare scrupolosamente le direttive emanate dal Comando Generale della Guardia di Finanza in materia assistenziale, avvalendosi della supervisione tecnica dell'Ufficiale psicologo di riferimento e del coordinamento della Sezione Supporto del Comando Interregionale dell'Italia Nord-Orientale di Venezia di riferimento.

Articolo 6: Divieto di cessione o subappalto, cessione del credito.

Per la particolare tipologia del servizio, resta espressamente convenuto che l'Affidatario non potrà, nel corso dell'appalto, cedere ovvero affidare a terzi – in tutto o in parte, tramite subappalto o cottimo – il servizio assunto, a pena di nullità del contratto stesso. È vietata, altresì, la cessione totale o parziale del credito derivante dal presente affidamento.

Articolo 7: Prestazioni integrative

Ogni eventuale integrazione che comportasse oneri economici imprevisti ed eccezionali potrà essere soddisfatta mediante la stipula di un atto aggiuntivo al contratto, previa autorizzazione del Comandate del Re.T.L.A.

Articolo 8: Penalità.

Per eventuali inosservanze dell'orario, carenze, mancanze o inadempienze nella esecuzione della prestazione rispetto a quanto previsto al precedente art. 5, saranno applicate a carico del professionista le seguenti penalità:

- € 100,00, per il primo disservizio;
- € 300,00, per il secondo disservizio;
- € 500,00, per il terzo disservizio.

Per ciascuna penalità l'affidatario riceverà comunicazione a mezzo PEC. Verrà concesso un termine non inferiore a quindi giorni per presentare le proprie giustificazioni. Trascorso detto periodo senza risposta alcuna, o in caso di giustificazioni ritenute non soddisfacenti, l'Amministrazione applicherà le suddette penalità.

Nel caso di reiterati disservizi la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere con la risoluzione anticipata del contratto.

Articolo 9: Decorrenza Penalità

Ai fini dell'applicazione delle penalità, l'inadempimento viene considerato a decorrere dal giorno successivo a quello entro il quale la prestazione doveva essere adempiuta.
Fatta salva ogni altra conseguenza di legge, se il professionista, nel corso dello stesso anno, indipendentemente dalle penalità applicate, incorra in almeno 3 (tre) "Atti di diffida", l'Amministrazione può procedere a risolvere automaticamente ed unilateralmente il contratto, affidando lo stesso al concorrente che segue in graduatoria in possesso dei previsti requisiti.

Articolo 10: Clausole di salvaguardia.

L'Amministrazione ha, inoltre, facoltà unilaterale di risolvere, in qualsiasi momento, la convenzione in argomento con l'affidatario, il quale nulla avrà a pretendere economicamente nei confronti dell'Ente – fatto salvo, naturalmente, il controvalore delle sole prestazioni già eseguite – in caso di:

a) assegnazione all'incarico di un Ufficiale psicologo da parte dello Stato Maggiore dell'Esercito e/o proveniente dal Corpo della Guardia di Finanza;
b) riorganizzazione del Servizio Sanitario disposta dall'Organo di Vertice (Comando Generale) del Corpo;
c) operatività di accordo quadro o convenzione CONSIP per la fornitura di specifico servizio che preveda un prezzo unitario inferiore a quello di aggiudicazione.

Articolo 11: Polizza assicurativa per danni e responsabilità.

L'affidatario, all'assunzione dell'incarico, dovrà esibire polizza assicurativa, a copertura di danno scaturente dall'esercizio della professione, con massimale non inferiore a € 100.000,00 per sinistro, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità.

Eventuali fattispecie di danno non previste nel contratto assicurativo o superiori ai massimali contemplati risultano in carico all'affidatario, la cui polizza assicurativa dovrà comprendere l'intera tempistica dell'incarico.

Articolo 12: Clausole di riservatezza.

Il professionista avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione dell'appalto.

S'impegna a far sì che nel trattare i dati, informazioni e conoscenze dell'Amministrazione di cui venga eventualmente in possesso, siano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danni di alcun tipo.

In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza saranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

In caso d'inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando l'obbligo di risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

Le parti si impegnano, altresì, a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia.

Articolo 13: certificazioni e consulenze.

In linea con le previsioni di cui all'art. 210, comma 1.1 del Codice dell'ordinamento militare, il libero professionista convenzionato/aggiudicatario si obbliga a non eseguire perizie o altre forme di relazioni medico-legali, per conto e nell'interesse di appartenenti al Corpo ovvero di canditati alle procedure concorsuali della Guardia di Finanza, utili ai fini dei procedimenti amministrativo/sanitari e/o contenziosi che coinvolgono l'Amministrazione in qualità di controparte.

Articolo 14: Tempistica di impiego.

Il Professionista, nell'ambito delle giornate di normale espletamento delle prestazioni richieste, dovrà essere comunque in grado di raggiungere, entro le due ore successive all'eventuale chiamata, i luoghi previsti per l'esecuzione del servizio di specie (sede di via Piave nr. 32 a Mestre).

Articolo 15: Foro competente.

Per ogni e qualsivoglia controversia che dovesse insorgere in dipendenza della presente gara è competente il Foro di Venezia.

IL CAPO UFFICIO LOGISTICO
(Ten. Col. Luca Lettere)